

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**


Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Ospedaliera ed Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000447

del 17 MAR. 2017

OGGETTO: GIUDIZIO R.G. 9463/2013 - CORRESPENSIONE DELLE SPESE LEGALI RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA PARTE AVVERSA

SERVIZIO LEGALE
QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE BUDGET Bilancio 2017
N° Centro di costo _____
N° Conto Economico _____
Ordine n° _____ del _____
Budget assegnato (Euro) _____
Budget già utilizzato (Euro) _____
Budget presente atto (Euro) _____
Disponibilità residua di budget (Euro) _____
<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa
Proposta n. <u>29</u> del <u>14-03-2017</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  _____
RESPONSABILE DELLA U.O.S.  _____

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2017
Prot. n. _____ del _____
N° Conto economico _____
N° Conto Patrimoniale _____
Importo (Euro) _____
Prima nota contabile _____
Il Funzionario Il Direttore del U.O.C.
<input checked="" type="checkbox"/> Mandato _____ n. _____del..... Il Funzionario Il Direttore dell'U.O.C.

L'anno duemiladiciassette, il giorno dieciante del mese di Marzo, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da Dr. A. Ardiccioni quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

15 MAR. 2017

Il Responsabile della U.O. Affari Legali e Contenzioso, Avv. Caterina Rizzotto

PREMESSO:

- ◆ che la signora LONGO Valentina ha promosso un giudizio nei confronti di questa azienda, teso al risarcimento dei danni patiti a cagione di *malpractice* asseritamente posta in essere in occasione del ricovero e cure ad essa apprestate nell'arco temporale gennaio – aprile 2005 presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Civico;
- ◆ che il processo, portante il numero di R.G.9463/2013 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;

DATO ATTO:

- ✓ che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- ✓ che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere argomentazioni in ordine alla infondatezza delle censure avverse sulla scorta di tre relazioni mediche redatte da sanitari aziendali, e contestare la quantificazione dei danni operata *ex adverso*, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA, tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- ✓ che, la compagnia assicurativa evocata in giudizio ha, tuttavia, eccetto l'inoperatività della polizza sotto molteplici aspetti, contestata con dovizia di argomentazioni dai procuratori aziendali;
- ✓ che una consulenza tecnica d'ufficio collegiale, disposta dall'assegnatario del giudizio, ha ritenuto che i sanitari aziendali hanno tardivamente optato per l'intervento di taglio cesareo << *dopo una lunga esposizione all'insulto ipertensivo ed alla complicanza gestosica* >> concorrendo al verificarsi delle successive complicanze della paziente;
- ✓ che il Tribunale adito, con sentenza n.853 pubblicata il 15.2.2017 (DOC.1) se, da un canto, in aderenza alle risultanze peritali, ha ravvisato *malpractice* sanitaria e condannato l'Azienda ospedaliera al ristoro dei danni patiti, per altro verso ha accolto la domanda aziendale di manleva e condannato la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda quantificate in << € 12.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge >>;

PRESO ATTO, che ricadendo il sinistro nell'annualità 2010 la cui franchigia non è stata interamente erosa – giusta comunicazione in tal senso resa dall'U.O.C Facility Management – la manleva non è risultata operante e, pertanto, il danno riconosciuto in sentenza in favore dell'attrice dovrà essere corrisposto interamente da questa azienda che, ovviamente, provvederà, poi, a decurtare la franchigia residua dell'importo sborsato;

PRESO ATTO, altresì, che, con apposito, separato, atto (delibera 396 del 8.3.2017) l'U.O. Affari legali ha curato le attività propedeutiche al pagamento, in favore dell'attrice-avente diritto, delle spettanze conseguenti al menzionato *decisum*, contemplando, altresì, la trasmissione dell'atto, sia all'U.O.C Facility Management per i descritti adempimenti di competenza, che alla Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, affinché possa valutare eventuali responsabilità erariali a carico dei sanitari coinvolti;

DATO ATTO:

- che la CATTOLICA, ottemperando integralmente il disposto giudiziale ha onorato il debito nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, corrispondendole la somma complessiva di € 14.950,00;
- che l'Azienda ha già introitato la superiore somma di € 14.950,00 con l'ordinativo di riscossione n.276 del 13.3.2017 (DOC.2);

VISTO il "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

RITENUTO:

- ✓ che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a);
- ✓ che il proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5;

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite nel caso di mandato congiunto* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>;

RITENUTO, pertanto, che la suindicata somma di € 14.950,00 corrisposta dalla soccombente CATTOLICA, venga così ripartita:

- € 747,50, ossia il 5% di tale importo, vanno riversate sul bilancio dell'azienda giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- la residua somma di € 14.202,50 spetta, in parti uguali, agli avvocati aziendali RIZZOTTO e PALMA, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi

gravanti sui dipendenti;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

1) DARE ATTO:

- che la signora LONGO Valentina ha promosso un giudizio nei confronti di questa azienda, teso al risarcimento dei danni patiti, quantificati in oltre € 257.000,00, a cagione di *malpractice* asseritamente posta in essere in occasione del ricovero e cure ad essa apprestate nell'arco temporale gennaio – aprile 2005 presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Civico;
- che il processo, portante il numero di R.G.9463/2013 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;
- che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere argomentazioni in ordine alla infondatezza delle censure avverse sulla scorta di tre relazioni mediche redatte da altrettanti sanitari aziendali, e contestare la quantificazione dei danni operata *ex adverso*, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA, tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- che, la compagnia assicurativa evocata in giudizio ha, tuttavia, eccepito l'inoperatività della polizza sotto molteplici aspetti, contestata con dovizia di argomentazioni dai procuratori aziendali;
- che una consulenza tecnica d'ufficio collegiale, disposta dall'assegnatario del giudizio, ha ritenuto che i sanitari aziendali hanno tardivamente optato per l'intervento di taglio cesareo << *dopo una lunga esposizione all'insulto ipertensivo ed alla complicanza gestosica* >> concorrendo al verificarsi delle successive complicanze della paziente;
- che il Tribunale adito, con sentenza n.853 pubblicata il 15.2.2017 (doc.1) se, da un canto, in aderenza alle risultanze peritali, ha ravvisato *malpractice* sanitaria e condannato l'Azienda ospedaliera al ristoro dei danni patiti, per altro verso ha accolto la domanda aziendale di manleva e condannato la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda quantificate in << € 12.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge >>;

2) PRENDERE ATTO:

- che ricadendo il sinistro nell'annualità 2010 la cui franchigia non è stata interamente erosa – giusta comunicazione in tal senso resa dall'U.O.C Facility Management – la manleva non è risultata operante e, pertanto, il danno riconosciuto in sentenza in favore dell'attrice dovrà essere corrisposto interamente da questa azienda che, ovviamente, provvederà, poi, a decurtare la franchigia residua dell'importo sborsato;
- che, con apposito, separato, atto (delibera 396 del 8.3.2017) l'U.O. Affari legali ha curato le attività propedeutiche al pagamento, in favore dell'attore-avente diritto, delle spettanze conseguenti al menzionato *decisum*, contemplando, altresì, la trasmissione dell'atto, sia all'U.O.C Facility Management per i descritti adempimenti di competenza, che alla Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, affinché possa valutare eventuali responsabilità erariali a carico dei sanitari coinvolti;

3) DARE ATTO,

- che la CATTOLICA, ottemperando integralmente il disposto giudiziale ha onorato il debito nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, corrispondendole la somma complessiva di € 14.950,00;
- che l'Azienda ha già introitato la superiore somma di € 14.950,00 con l'ordinativo di riscossione n.276 del 13.3.2017;

4) DISPORRE:

- ✓ che la somma di € 747,50 ossia il 5% della somma (di € 14.950,00) introitata, vada riversata sul bilancio aziendale, giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- ✓ che la restante somma di € 14.202,50, da nettare sia dei contributi a carico del datore che degli oneri contributivi a carico del lavoratore, venga attribuita, in parti uguali, agli Avvocati Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA;

5) DARE MANDATO all'Area Risorse Umane di curare gli incombeni necessari affinché **siano corrisposte € 7.101,25 in favore dell'Avv. Caterina RIZZOTTO** da nettare di tutti gli oneri contributivi, ed **€ 7.101,25 in favore dell'Avv. Francesco PALMA**, da nettare di tutti gli oneri contributivi; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente vengono loro canalizzati gli emolumenti mensili;

6) TRASMETTERE, quindi, copia del presente provvedimento anche all'Area Risorse Umane perché curi gli adempimenti consequenziali suoi propri;

7) **DICHIARARE** i documenti contrassegnati con i numeri 1 e 2 parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE
DELL'U.O. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
(Avv.to Caterina Rizzotto)



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Vincenzo Barone

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Rosalia Murè

IL DIRETTORE GENERALE

- ✓ vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ✓ preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ✓ ritenuto di condividerne il contenuto;
- ✓ assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Migliore

Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo Prof. le Esperto
(Dr. Antonino Arcidiacono)



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 19 MAR 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 29 MAR. 2017

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
